

DO/AER/LC/PE
Class: PR 01/26

A Federazione Ciclistica Italiana
Stadio Olimpico - Curva Nord
00135 Roma (RM)
Mail: segreteria@feder ciclismo.it

Oggetto: rilascio del nulla osta di ANAS per lo svolgimento delle competizioni sportive su strada a seguito della modifica dell'art. 9 del Codice della Strada.

Con l'entrata in vigore della legge 9 aprile 2025 n. 58 (G.U. n. 97 del 28.04.2025) sono state introdotte alcune modifiche all'articolo 9, commi 1, 2, 7-bis e 9 ("Competizioni sportive su strada") del Codice della Strada.

La modifica del comma 2, in particolare, ha mantenuto l'obbligo in capo agli organizzatori delle competizioni su strada di chiedere l'autorizzazione agli enti competenti (comuni, regioni o province), ma ha soppresso la necessità di ottenere il previo nulla-osta dell'Ente proprietario della strada, che si esprimeva a seguito della verifica del percorso della manifestazione sportiva.

Di conseguenza, come già comunicato per le vie brevi, ANAS non deve più rilasciare, in qualità di ente gestore della rete stradale, il nulla osta prodromico al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di competizioni sportive su strada: dall'abrogazione di tale compito consegue l'abolizione dei connessi diritti istruttori.

Non rientrando più tra i soggetti direttamente coinvolti nel procedimento autorizzativo permane, tuttavia, l'obbligo in capo ad Anas di garantire la sicurezza della circolazione sulle proprie strade in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 14 del vigente Codice della strada, a prescindere dall'eventuale svolgimento di una manifestazione sportiva su una strada in gestione.

Pertanto, in funzione del caso in specie, l'ufficio tecnico della Struttura Territoriale Anas competente per territorio potrà emettere eventuali disposizioni di riscontro, ad osservanza della L. 241/90, qualora ritenuto necessario.



Cordiali saluti.

Il Direttore
Ing. Angelo Gemelli